

Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)  
“Valutazioni comuni a valenza generale”

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)

SOMMARIO

PREMESSA .....	2
INDICATORE ANOMALIA COSTI RESIDUALI .....	2
INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: MAGAZZINO .....	3
STERILIZZAZIONE DI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ .....	4
INDICATORE DI ANOMALIA. REDDITO NEGATIVO TRIENNIO .....	4
IL COEFFICIENTE INDIVIDUALE .....	4
RIGO F27 BENI STRUMENTALI.....	6
INDICATORE DI ANOMALIA QUADRO A.....	6
INDICATORE DI ANOMALIA “INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI” .....	7
INDICATORI DI ANOMALIA PER I PROFESSIONISTI .....	8
INDICATORE: NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO .....	8
ANCORA ISA AK05 .....	9
INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: STIME ECONOMETRICHE .....	9
DATI PRECALCOLATI DA ARCHIVI ESTERNI.....	10

## **PREMESSA**

Con il presente documento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili espone le principali criticità emerse in sede di applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 e formula alcune proposte di soluzione che si auspica possano trovare accoglimento in sede di revisione degli indici ovvero, laddove necessario, in sede normativa.

### **Elementi di risposta**

Giova preliminarmente osservare che molti degli spunti di analisi posti nel documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) risulterebbero ad oggi superati posto che le modifiche introdotte nelle bozze di ISA in evoluzione per il p.i. 2019 ne tengono già conto.

In tali casi, per una lettura più agevole, nel documento viene riportata la dicitura “Questione superata”.

Tali modifiche sono state presentate nel corso della riunione della Commissione di esperti del 24 ottobre 2019 con la finalità ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di chi presta loro assistenza in fase di predisposizione del modello ISA.

Alcune delle “precalcolate” su cui gli indicatori si basavano, infatti, benché non presentassero errori o avessero mostrato criticità metodologiche, potevano risultare complesse in fase di riscontro da parte degli operatori o dei contribuenti.

In tale occasione la Commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità sugli interventi proposti.

Si osserva ad ogni buon conto che le valutazioni del CNDCEC rappresenteranno un utile contributo per le future analisi che saranno svolte sui dati delle dichiarazioni relative al p.i. 2018 non appena disponibili.

## **INDICATORE ANOMALIA COSTI RESIDUALI**

L’indicatore di anomalia “Incidenza dei costi residuali di gestione” misura l’incidenza percentuale dei costi residuali di gestione indicati al rigo F23 (al netto di quanto indicato nei campi interni da 1 a 7 dello stesso rigo), sui costi totali.

Questo indicatore ha generato, con una certa frequenza, valutazioni molto scarse, in particolare per i professionisti, per gli intermediari del commercio e per i prestatori di servizi i cui costi complessivi sono relativamente bassi, ma anche per imprese strutturate con alto costo del venduto poiché i costi residuali comprendono oneri rilevanti come minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive, che possono rappresentare un’alta percentuale sui costi totali.

Di conseguenza si ritiene che per tutti gli ISA, anche quelli non in revisione e sin dal 2019, il rapporto debba essere instaurato fra i costi residuali di gestione ed i ricavi o compensi.

Si ritiene che, comunque, dai costi residuali di gestione debbano essere scorporate imposte e tasse (ed in generale tutti i costi fiscali – es. spese per registrazione contratti, deduzione forfettaria agenti, ecc.) ed anche minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive o altri oneri straordinari con l’inserimento, già nel modello ISA 2020 relativo al 2019, fra i “di cui” al rigo F23 gli “Oneri straordinari” già previsti al rigo F27 degli studi di settore.

Il campo 9 (ma pure il campo 8) del rigo F23 andrebbero ricompresi fra i costi che il sistema sterilizza nel calcolo dell’indicatore.

### **Elementi di risposta**

#### Questione superata

Si evidenzia che per gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2019 gli indicatori di controllo dei costi residuali di gestione saranno applicati al netto delle variabili “Oneri per imposte e tasse” e “Quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente”.

Si segnala, altresì, che l’intervento non riguarderà solo gli ISA in evoluzione ma tutti gli ISA in applicazione.

### ***INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: MAGAZZINO***

Altro indicatore di anomalia fonte di rilevanti problematiche è quello relativo alla durata e decumulo delle scorte che non tiene conto delle strutture e delle caratteristiche gestionali della aziende: possono venire premiate imprese con valori di ricavi, valore aggiunto e redditi molto modesti, ma con poche scorte; punite aziende che perseguono politiche di disponibilità dei prodotti anche con scarsa rotazione ma con alti redditi. In un caso specifico ma non infrequente, per esempio, dopo tre 10 per ricavi, valore aggiunto e reddito, la durata ed il decumulo delle scorte genera un 2,52. Evidentemente l’indicatore deve essere modificato tenendo conto degli elementi strutturali e dei risultati economici dell’impresa, compresa la presenza di unità locali dotate di magazzini.

### **Elementi di risposta**

In via preliminare si fa osservare che gli ISA delle attività professionali non prevedono indicatori relativi al magazzino.

Si osserva, altresì, che gli ISA forniscono al contribuente la valutazione del proprio grado di affidabilità in relazione ad indicatori elementari di affidabilità e ad indicatori elementari di anomalia.

In estrema sintesi occorre tener conto che alcuni indicatori sono finalizzati a verificare la “redditività” dell’attività economica, altri, come ad esempio quello relativo alle giacenze di magazzino, tendono a cogliere la corretta gestione dell’attività economica in relazione a comportamenti considerati normali tenuti dai soggetti che operano in quel determinato

contesto economico e con le medesime caratteristiche.

In particolare, l'indicatore «Durata e decumulo delle scorte» è un indicatore composito costituito dalla media semplice dei punteggi dei due indicatori elementari «Durata delle scorte» e «Decumulo delle scorte»; il primo fornisce indicazioni sulla corretta ed efficiente gestione delle scorte in magazzino; il secondo misura lo smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell'anno, fornendo, quindi, indicazioni sulla capacità dell'impresa di adottare iniziative virtuose che mirano a una gestione più efficiente del magazzino.

L'analisi condotta dagli ISA attraverso le due macrotipologie di indicatori consente pertanto di valutare l'affidabilità del contribuente in relazione ad aspetti che caratterizzano la gestione economica dell'attività che devono essere tenuti distinti e non necessariamente direttamente correlati.

La proposta, in un'ottica di continuo affinamento dello strumento, sarà comunque oggetto di approfondimento ed analisi sulla base dei dati delle dichiarazioni relative al p.i. 2018.

### ***STERILIZZAZIONE DI INDICATORI DI AFFIDABILITÀ***

Per i motivi di cui sopra si chiede che, per l'esercizio 2018, gli effetti negativi degli indicatori segnalati, siano sterilizzati in particolare per il rilevante impatto ai fini della situazione delle società di comodo.

#### **Elementi di risposta**

Si rimanda alle risposte fornite ai due punti precedenti.

### ***INDICATORE DI ANOMALIA REDDITO NEGATIVO TRIENNIO***

Ai fini della semplificazione si ritiene opportuna l'eliminazione dell'indicatore elementare di anomalia "reddito negativo per più di un triennio" e delle variabili precalcolate dei redditi ai fini ISA relativi alle sette annualità precedenti.

#### **Elementi di risposta**

##### Questione superata

Si evidenzia che per gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2019 l'indicatore in argomento non troverà applicazione.

Si segnala che l'intervento non riguarderà solo gli ISA in evoluzione ma tutti gli ISA in applicazione.

### ***IL COEFFICIENTE INDIVIDUALE***

Molti dei problemi pratici, in alcuni contribuenti sono dovuti alla presenza del cd "coefficiente individuale" positivo.

Il software ISA, infatti, considera fra gli elementi fondamentali per il calcolo delle varie posizioni anche il cosiddetto “coefficiente individuale”.

Tralasciando i tecnicismi legati alle formule matematiche e statistiche è utile evidenziare, che un coefficiente individuale positivo se da un lato contraddistingue favorevolmente l'azienda “per il passato”, **tende paradossalmente ad elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in relazione al periodo d'imposta 2018 avendo come effetto collaterale indesiderato, spesse volte, quello di deprimere il voto Isa nell'annualità in questione.**

Questa è di fatto la spiegazione tecnica dei punteggi anche molto negativi (sotto sufficienza) maturati da alcuni contribuenti, specie in presenza di coefficienti particolarmente elevati.

Viceversa per coloro che hanno avuto un coefficiente individuale negativo andrebbe mantenuto l'approccio favorevole che ha facilitato molti “adeguamenti” (rispetto agli studi di settore dove le distanze da colmare erano ben + ampie) registrati per il periodo d'imposta 2018.

### **Elementi di risposta**

Le funzioni di stima dei ricavi/compensi per addetto e del valore aggiunto per addetto sono state effettuate mediante un nuovo approccio statistico-economico, adottando una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas in forma logaritmica su valori pro-capite. La trasformazione delle variabili in logaritmi comporta una migliore interpretazione economica dei coefficienti stimati in termini di elasticità.

#### **UTILIZZO DI DATI PANEL**

L'analisi è stata effettuata su dati di tipo longitudinale (dati panel) che permettono di tenere conto nella fase di stima del comportamento individuale del contribuente nel tempo nonché dell'andamento congiunturale. La scelta di un arco temporale di comparazione comporta quindi il superamento delle regressioni “Cross Section” degli studi di settore (riferite ad un singolo periodo d'imposta).

Con riferimento all'ambito temporale di applicazione è stato considerato un arco temporale di 8 periodi d'imposta. **EFFETTO INDIVIDUALE**

I dati panel consentono di identificare effetti che non sono individuabili nei dati sezionali, permettendo di controllare l'effetto delle specificità individuali costanti nel tempo (eterogeneità individuale) ma non osservabili (per le quali non sono disponibili i dati).

Nell'ambito delle nuove funzioni di regressione degli ISA sono colte le caratteristiche specifiche dei singoli operatori attraverso i coefficienti individuali che variano per soggetto. Gli ISA forniscono, quindi, una stima puntuale che tiene conto dei comportamenti individuali nel tempo.

Dal punto di vista economico, coefficienti individuali positivi possono evidenziare un'alta produttività e redditività dell'operatore economico negli 8 anni precedenti, mentre coefficienti individuali negativi possono evidenziare situazioni di marginalità e di difficoltà economica.

Si precisa che errate compilazioni delle variabili degli studi di settore nelle otto annualità

precedenti possono aver artificiosamente incrementato il valore dei coefficienti individuali. Premesso che non sono noti ad oggi elementi idonei a ritenere che sussistano criticità in relazione al cd “coefficiente individuale”, un monitoraggio sui dati e sulle annotazioni dei modelli ISA relativi al periodo d’imposta 2018 consentirà di valutare l’impatto dello stesso su tutta la platea di riferimento.

### ***RIGO F27 BENI STRUMENTALI***

Togliere la voce campo 2 costo beni a noleggio poiché il noleggiante non conosce il valore.

### **Elementi di risposta**

#### Questione superata

La modulistica degli studi di settore è stata interessata a partire dal p.i. 2016 da una significativa riduzione del numero di informazioni richieste, al fine di alleggerire l’onere dichiarativo in capo ai contribuenti.

Tale processo di semplificazione ha trovato continuità anche nella modulistica ISA del p.i. 2018, che rappresenta la base di costruzione delle versioni degli ISA in revisione il prossimo anno.

In questa prospettiva, l’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto che, a partire dal p.i. 2020, dai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA siano esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi.

Nell’ambito di tale processo di riduzione e semplificazione dell’adempimento dichiarativo, per il periodo d’imposta 2019 la voce sarà eliminata dal quadro F del modello ISA.

Si segnala che l’intervento non riguarderà solo gli ISA in evoluzione ma tutti gli ISA in applicazione.

### ***INDICATORE DI ANOMALIA QUADRO A***

Le anomalie sul quadro A. Fra le diffuse anomalie non risolvibili con l’adeguamento dei ricavi si evidenzia anche quella relativa all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti (quadro A seconda colonna del modello), che in frequenti casi appare sopravvalutato.

Il valore per le società di persone con un socio solo che presta attività (es. sas con un solo accomandatario) è troppo elevata (pari al 100%). Il quadro A dovrà comunque essere rivisto nella sua struttura e per il peso degli addetti specie nel campo delle società di persone, rendendo anche più chiare le relative istruzioni.

### **Elementi di risposta**

Gli obiettivi che si pongono gli ISA riguardano l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea di redditi imponibili attraverso il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali; tale processo dovrebbe consentire di individuare i contribuenti che, risultando maggiormente "affidabili", avranno accesso a significativi benefici premiali.

Al riguardo, occorre specificare che non tutti gli indicatori elementari risultano sensibili agli eventuali ulteriori componenti positivi che il contribuente vorrà indicare per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Taluni indicatori elementari, infatti, hanno la finalità di evidenziare al contribuente errori di compilazione o anomalie economiche allo scopo di favorirne la correzione. Se non vengono corretti i dati rilevati come anomali, anche indicando ulteriori componenti positivi, il punteggio dello specifico indicatore non migliora e quello finale dell'ISA (media dei punteggi dei singoli indicatori) ne risulterà condizionato.

In relazione alla specifica segnalazione relativa al quadro A, compatibilmente con l'esigenza di limitare il più possibile l'introduzione di nuove informazioni, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione, la questione posta sarà oggetto di attento approfondimento sulla base dei dati dichiarativi relativi al p.i. 2018.

### ***INDICATORE DI ANOMALIA "INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI NETTI"***

Sono stati rilevati numerosi problemi per molte società del comparto immobiliare che contavano proprio nello strumento succeduto agli studi di settore per disattivare la disciplina sulle società di comodo sul periodo d'imposta 2018.

L'indice è infatti calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri finanziari netti e il reddito operativo.

Il problema si presenta con tutta la sua enfasi specie nelle realtà in cui i ricavi da locazione sono in diminuzione (es. viene meno un immobile dato in affitto) e con mutui elevati, per cui la componente di costo legata agli interessi passivi, fisiologicamente incompressibile perché collegata all'entità dei finanziamenti, supera certe percentuali (stabilite dalla nota metodologica) proprio in rapporto al reddito operativo.

Del resto il risultato operativo determinato ai fini degli Isa non risente come per il Rol calcolato per la deducibilità degli interessi passivi della possibilità di sommare al risultato operativo gli ammortamenti e i canoni leasing.

Anche questo indicatore dovrebbe essere sterilizzato per il 2018 e la sua correzione essere operativa per il 2019.

### **Elementi di risposta**

L'indicatore che rapporta gli oneri finanziari netti al reddito operativo si ispira a quanto disposto dall'art.96 comma 2 del TUIR, per la determinazione dell'ammontare massimo di

deducibilità -ai fini dell'imposta sul reddito- degli oneri finanziari netti, individuando nel 30% del risultato operativo lordo (ROL) la soglia di deducibilità ammissibile per l'anno di imposta corrente.

Appare meritevole di un adeguato approfondimento la considerazione che il ricorso al ROL (risultato operativo lordo) possa costituire una grandezza contabile adeguata per rapportare l'entità degli oneri finanziari netti.

La modifica dell'indicatore, che sarà oggetto di approfondita analisi una volta disponibili i dati delle dichiarazioni relative al p.i. 2018, sarebbe finalizzata a valutare la possibilità di recepire il rilievo sollevato, rapportando gli oneri finanziari netti al ROL anziché al reddito operativo.

### ***INDICATORI DI ANOMALIA PER I PROFESSIONISTI***

Solo per i commercialisti/consulenti del lavoro (Isa AK05U) sono stati contati, ad esempio, circa 70 possibili indicatori di anomalia (sono troppi).

#### **Elementi di risposta**

##### Questione superata

Si premette che lo spunto di analisi proposto, limitato a segnalare un aspetto meramente quantitativo, non consente di valutare la presenza di eventuali aspetti critici nella metodologia adottata né di fornire un puntuale riscontro.

Ad ogni buon conto si fa presente che nella nuova metodologia utilizzata nell'ISA in revisione BK05U, sono stati eliminati gli indicatori elementari di anomalia relativi al controllo dei compensi medi delle prestazioni con i minimi provinciali e tale controllo è stato inglobato negli indicatori elementari di affidabilità.

Tanto premesso il numero di indicatori presente in tale versione dell'Isa appare drasticamente ridotto rispetto a quello presente nella precedente versione.

### ***INDICATORE: NUMERO DI PRESTAZIONI EQUIVALENTI PER ADDETTO***

Ha creato molti problemi per i professionisti che fatturano poco, a volte in modo non corretto specie per posizioni (tipo medici in pensione) o geometri ed architetti effettivamente in difficoltà con il fatturato. Molti di loro nel 2019 sono passati in forfettario, ma il problema resta.

#### **Elementi di risposta**

Si fa presente che il giudizio di affidabilità fiscale che emerge dall'applicazione degli ISA è volto ad individuare i contribuenti che, risultando maggiormente "affidabili", possono accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017.



Appare, pertanto, evidente che tali premialità debbano essere riconosciute solo a coloro che, in una logica di normale funzionamento dell'attività economica, si palesano come soggetti che pongono in essere comportamenti tali da poterne apprezzare la relativa affidabilità fiscale.

Gli esempi proposti - medici in pensione e geometri architetti in difficoltà - sembrerebbero fare riferimento a casistiche che potrebbero, di per se stesse, esulare dagli schemi innanzi evidenziati.

### ***ANCORA ISA AK05***

Sono sorti problemi con l'indice "Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU" per i contribuenti che inviano le Cu come intermediari. Dal calcolo dell'indice andrebbero tolti questi soggetti.

#### **Elementi di risposta**

##### *Questione superata*

Si evidenzia che per gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2019 l'indicatore in argomento non troverà applicazione.

Si segnala che l'intervento non riguarderà solo gli ISA in evoluzione ma tutti gli ISA in applicazione.

### ***INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ: STIME ECONOMETRICHE***

Si è notato che talvolta, a fronte di una positiva valutazione del "reddito per addetto", compare la valutazione negativa per il "valore aggiunto per addetto".

Non è certo che il basso valore per addetto segnali direttamente un fenomeno evasivo a fronte di un buon reddito.

Le situazioni determinanti la discrasia fra i due valori possono essere molteplici: lo scarso valore aggiunto per addetto può, per esempio, derivare da percentuali di ricarico modeste di fronte ad alti ricavi oppure essere generata da particolari strutture produttive.

La differenza di valutazione potrebbe anche derivare da una non corretta taratura dell'effetto individuale.

Si ritiene necessaria una approfondita analisi della casistica al fine di migliorare i criteri di valutazione evitando errori di attribuzione del voto.

#### **Elementi di risposta**

La fattispecie, così come prospettata, non sembra possa sussistere dal momento che la stima del reddito discende direttamente dalla stima del valore aggiunto.

Si evidenzia, infatti, che gli eventuali maggiori componenti positivi richiesti per migliorare

il punteggio relativo all'indicatore valore aggiunto per addetto, coincidono necessariamente con i maggiori componenti positivi richiesti per migliorare il punteggio relativo all'indicatore reddito per addetto; di conseguenza una valutazione bassa sul primo indicatore è sempre accompagnata da una valutazione dello stesso tenore sul secondo indicatore.

### ***DATI PRECALCOLATI DA ARCHIVI ESTERNI***

Si ribadisce l'opportunità di sospendere ancora l'acquisizione dei dati precalcolati da archivi diversi da quelli dell'Agenzia delle entrate. In futuro, però, superando le obiezioni del garante della privacy, il contribuente dovrebbe essere posto nelle condizioni di ottenere tutti i dati, presenti all'interno di ogni archivio, unicamente con l'acquisizione di un unico file, in formato XML, presente all'interno del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Il problema della privacy sembra possa essere superato anche perché l'Agenzia delle entrate è materialmente in possesso dei dati presenti in altri archivi.

L'impossibilità del contribuente di verificare – con un'unica acquisizione - i dati presenti in altri archivi, risulta estremamente penalizzante ai fini della compliance che i nuovi indicatori di affidabilità fiscale intendono perseguire.

Ad esempio, se il contribuente commette un errore nella compilazione del modello ISA, indicando nel quadro A un numero di giornate lavorate inferiore rispetto a quello effettivo, la versione attuale del software non segnala l'anomalia. Ciò in quanto i dati della precalcolata non contengono alcuna indicazione delle giornate lavorate dai lavoratori dipendenti. Il contribuente, ove dovesse raggiungere un punteggio almeno pari ad 8, potrà accedere ai benefici del regime premiale di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio scorso.

L'Agenzia delle entrate è in possesso del dato corretto delle giornate lavorate presente negli archivi dell'INPS e precedentemente comunicato dal contribuente. In tale ipotesi, una volta verificata la difformità del predetto dato rispetto a quello indicato nel quadro A del Modello ISA, procederà ad effettuare il ricalcolo del voto finale. Se il valore dell'indicatore di affidabilità dovesse risultare inferiore ad 8 disconoscerà l'applicazione del regime premiale contestando l'omesso versamento laddove il contribuente avesse effettuato la compensazione dei crediti fiscali senza l'apposizione del visto di conformità. Viceversa, se il contribuente fosse stato in grado di riscontrare autonomamente, in sede di compilazione del modello ISA, l'errore commesso nell'indicazione delle giornate lavorate, non avrebbe effettuato le compensazioni senza l'apposizione del visto non potendo accedere al regime premiale. In tal caso avrebbe anche evitato l'irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.

Per i motivi di cui sopra si chiede che i dati degli archivi INPS e quelli degli ordini professionali (elenchi ufficiali) siano acquisibili sin dalla dichiarazione Unico 2020 relativa ai redditi 2019, poiché non costituiscono in alcun modo violazione della tutela della privacy, risolvendo così i gravi problemi sopra segnalati.

### **Elementi di risposta**

Si premette che, anche per il periodo d'imposta 2019, gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli ISA e le informazioni diverse da quelle fiscali, non forniscono esiti di anomalia.

Si osserva in proposito che in occasione della riunione della Commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale del 24 ottobre 2019, è stata proposta di non applicare gli indicatori elementari di anomalia basati su banche dati non fiscali e la Commissione ha accolto unanimemente tale proposta.

La scelta è stata, quindi, quella di fornire nelle cosiddette "precalcolate" i dati fiscali in possesso dall'Agenzia delle entrate che hanno la medesima natura di quelli già presenti all'interno dei servizi telematici dell'Agenzia, per i quali è attualmente possibile delegare all'accesso i soggetti incaricati della trasmissione telematica.

I possibili sviluppi futuri sul tema presuppongono ulteriori approfondimenti sul trattamento dei dati "non fiscali" di fonte esterna all'Agenzia.